

• OPERATORI IN DIFFICOLTÀ

Dopo le nuove regole biologico nell'incertezza

Il prossimo 1° gennaio entrerà in vigore il nuovo quadro normativo europeo del settore. Su importanti aspetti, come l'etichettatura dei prodotti, l'Italia non ha ancora dato indicazioni agli addetti

di **Fabrizio Piva**

Come noto, dal prossimo 1° gennaio diventerà applicabile una nuova legislazione comunitaria, che disciplinerà il comparto delle produzioni biologiche. Nello specifico il regolamento Ce n. 834/2007, corredato del regolamento attuativo Ce n. 889/2008, sostituirà l'attuale regolamento Cee n. 2092/91.

Al di là degli aspetti tecnico-produttivi, i regolamenti citati pongono alcuni interrogativi sia in relazione ai nuovi aspetti che introducono, sia per quanto attiene all'applicazione nazionale degli stessi, in virtù di una normativa esistente che a suo tempo intervenne specificando e aggiungendo alcuni adempimenti per gli operatori italiani.

Mi preme sottolineare l'esigenza che su questi temi l'Autorità pubblica nazionale competente intervenga al più presto per dare concrete risposte agli operatori i quali, per applicare quanto previsto dalla citata regolamentazione, devono conoscere gli adempimenti necessari con congruo anticipo rispetto alla data dell'1-1-2009.

Problema etichettatura

L'aspetto più urgente da definire riguarda l'etichettatura dei prodotti biologici.

Il nostro Paese emanò requisiti di etichettatura aggiuntivi, rispetto a quanto stabilito dal vigente regolamento Cee 2092/91, con il decreto ministeriale n. 220/95 stabilendo che, in aggiunta a quanto previsto dal regolamento, l'operatore dovesse riportare il nome dell'organismo di controllo, il numero della sua autorizzazione ministeriale, il riferimento al regolamento comunitario, il codice operato-

re, l'indicazione F o T a seconda che si tratti di prodotti freschi e trasformati e il codice che identifica il prodotto. Indicazioni queste che hanno contribuito a identificare meglio i prodotti biologici sul mercato.

L'operatore nazionale che presenta un nuovo prodotto biologico sul mercato dopo l'1-1-2009 deve sapere già oggi come dovrà etichettarlo, mentre al momento conosce solamente quello che dovrà apporre nel rispetto del regolamento comunitario vigente, ovvero: il termine biologico accanto alla denominazione del prodotto; il codice IT che sta per Italia; il numero o il codice dell'organismo di controllo (sperando che gli attuali codici rimangano); un termine che rinvia al metodo di produzione biologico conformemente all'art. 23 del regolamento Ce n. 834/2007 (bio, eco, ecc.) che sta a indicare la conformità al metodo biologico e, al momento, non è dato conoscere; l'indicazione del luogo di origine delle materie prime che compongono il prodotto finito («Agricoltura Ue/Agricoltura non Ue»); il nuovo logo comunitario che diverrà obbligatorio solo a partire dall'1-7-2010, così come prescritto dal recente regolamento Ce 967/2008.

Rimanendo nell'ambito dell'etichettatura, la nuova regolamentazione consente di indicare nell'elenco degli ingredienti di un prodotto trasformato il termine biologico accanto anche a un solo ingrediente, indipendentemente dalla sua incidenza sul prodotto finito, a condizione che l'ingrediente sia conforme alla normativa medesima e che nell'etichetta sia riportata la percentuale di ingredienti biologici sul totale degli ingredienti di origine agricola.

In questo caso non è chiaro se anche gli

operatori che ottengono e/o assemblano tali prodotti finiti debbano essere assoggettati al regime di controllo alla stessa stregua di coloro che ottengono prodotti con più del 95% di ingredienti da agricoltura biologica sul totale degli ingredienti di origine agricola e per i quali è possibile riportare la dicitura biologico accanto alla denominazione di vendita.

Un ulteriore aspetto che necessita di essere chiarito ben prima dell'applicazione del nuovo regolamento è relativo alla condizione che gli organismi di controllo privati autorizzati dall'Autorità competente siano accreditati ai sensi della norma EN 45011 che definisce i requisiti che devono avere gli organismi di certificazione di prodotto, processo o servizio. Questo è un tema che riguarda non solo il nostro Paese, poiché anche in altri Paesi europei fino al 31-12-2008 gli organismi devono essere autorizzati dalle Autorità nazionali competenti ed essere solamente conformi alla predetta Norma EN.

Cosa succederà, quindi, per quegli organismi non ancora accreditati al prossimo 1-1-2009 e per le aziende da essi certificate e, soprattutto, per i prodotti acquistati dopo l'1-1-2009 e inclusi come ingredienti in altri prodotti finiti, a loro volta certificati da organismi accreditati? Potranno essere accettati, oppure dovranno essere rifiutati in quanto non conformi?

Il regolamento su questo punto è abbastanza chiaro e, trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, è direttamente applicabile in ogni Stato membro. Da ciò si deduce che gli organismi debbano essere accreditati a fronte di questa norma e, a mio giudizio, l'accreditamento deve essere specifico per il metodo di produzione biologico conformemente al regolamento in questione, ovvero per i prodotti e per le attività oggetto del campo d'applicazione del regolamento stesso.

Controllo dei distributori

Un altro elemento che merita un chiarimento immediato consiste nell'assoggettamento a controllo e certificazione dei distributori di prodotti a marchio.

A dire il vero non si tratta di una novità introdotta dal nuovo regolamento, in quanto già l'attuale regolamento 2092/91 chiarisce che le decisioni in materia di etichettatura sono assimilabili all'attività di preparazione alimentare e, pertanto, i distributori che decidono di apporre sul prodotto propri marchi ed etichette, stabilendo normalmente anche la composizione e la tipologia del prodotto finito, debbano essere assoggettati a controllo alla stregua di tutti gli altri operatori.

Purtroppo la scelta per questa categoria di operatori di assoggettarsi o meno è stata lasciata alla loro autonoma volontà, non appli-



L'etichettatura è l'aspetto delle nuove regole che gli operatori del biologico vogliono conoscere al più presto

cando di fatto il regolamento comunitario e trattando in maniera non equa gli operatori in base alla loro categoria di appartenenza.

Con il nuovo regolamento questo aspetto viene ripreso in maniera ancora più chiara includendo nella definizione di «etichettatura» i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, ecc. che accompagnano o si riferiscono a un prodotto.

Nel caso specifico non stiamo affrontando il tema dei distributori che commercializzano al consumatore finale prodotti biologici già confezionati in imballaggi dei loro fornitori (questa categoria è da sempre stata esclusa dal sistema di controllo) quanto piuttosto dei distributori quando essi distribuiscono prodotti a loro «marchio privato».

Per quanto concerne, invece, gli agricoltori, il nuovo regolamento Ce n. 889/2008 introduce il concetto che gli stessi tengano evidenza documentale circa la necessità di ricorrere ai fertilizzanti e ai prodotti ammessi per la protezione delle colture fra quelli elencati negli Allegati I e II. Si tratta di una modifica sostanziale, che comporta l'applicazione di tecniche di monitoraggio tali da giustificare gli interventi, tecniche introdotte, ad esempio, a fondamento della produzione integrata.

Non è un aspetto di secondaria importanza, perché può introdurre una serie di adempimenti tecnici, oggi non coperti né dall'attuale normativa sul biologico, né da quella a supporto della tenuta del «quaderno dei trattamenti». Anche su questo aspetto è opportuno che l'Autorità nazionale intervenga rapidamente dettando le modalità di adempimento per gli operatori agricoli.

Da ultimo, ma non certo per importanza, un richiamo alla modulistica e alla connessa attività di informatizzazione che molte Regioni stanno attivando, purtroppo ognuna per suo conto, senza un minimo di coordinamento.

In un momento di cambiamento normativo sarebbe opportuno e strategico muoversi in modo coordinato con l'Autorità nazionale, così da evitare che sul territorio operino 22 sistemi informatici diversi per gestire la stessa attività, con notevoli aggravii di tempo e di costo, spesso senza tenere presente che operatori e organismi di certificazione in questi 17 anni di attività del regolamento Cee n. 2092/91 hanno dovuto installare sistemi informatici sulla base di quanto richiesto anche a livello centrale dallo stesso Sian.

Il mancato intervento chiarificatore su questi temi potrebbe scoraggiare gli operatori più sensibili e più attenti, riducendo l'interesse verso un settore che, nonostante i venti di crisi economica persistenti, ha dato prova di grande dinamismo e crescita. ●

Fabrizio Piva